

**ACCORDO INTERISTITUZIONALE  
SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E SUL MIGLIORAMENTO DELLA PROCEDURA DI  
BILANCIO**

**I. I PRINCIPI DI BASE DELL'ACCORDO**

1. Il presente accordo interistituzionale si prefigge principalmente lo scopo di garantire l'attuazione dell'atto unico europeo, di rendere operanti le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles in materia di disciplina di bilancio e di migliorare in tal modo lo svolgimento della procedura annua di bilancio.
2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, è globale: si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione per tutta la durata del presente accordo.
3. L'accordo non gincide sulle rispettive competenze di bilancio delle varie istituzioni, quali sono state definite dal trattato.
4. Il contenuto dell'accordo interistituzionale non può essere modificato senza il consenso di tutte le istituzioni partecipanti al presente accordo.

**II. PREVISIONI FINANZIARIE: LE PROSPETTIVE FINANZIARIE 1988 - 1992**

**A. Il contenuto delle prospettive finanziarie**

5. Le prospettive finanziarie 1988 - 1992 costituiscono il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale. Il contenuto di queste prospettive è conforme alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Bruxelles; esso costituisce parte integrante del presente accordo.
6. Le prospettive finanziarie 1988 - 1992 indicano, in stanziamenti d'impegno, l'ampiezza e la composizione delle spese prevedibili della Comunità, anche per ciò che riguarda lo sviluppo di politiche nuove.

Anche gli importi globali annui delle spese obbligatorie e delle spese non obbligatorie sono indicati. In stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento.

**B. La portata delle prospettive finanziarie**

7. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono che ciascuno degli obiettivi finanziari definiti dalle prospettive 1988 - 1992 rappresenta un massimale annuo di spesa per la Comunità. Essi si impegnano a rispettare i vari massimali annui di spesa nel corso di ciascuna procedura di bilancio corrispondente.
8. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si associano allo sforzo intrapreso dalla Comunità al fine di conseguire progressivamente un migliore equilibrio tra le varie categorie di spesa.

Essi si impegnano a far sì che nessuna revisione delle spese obbligatorie previste nelle prospettive finanziarie possa comportare una riduzione dell'importo di spese non obbligatorie accolto in tali prospettive.

**C. L'adeguamento annuo delle prospettive finanziarie**

— *Gli adeguamenti tecnici*

9. Ogni anno le prospettive sono aggiornate dalla Commissione, a monte della procedura di bilancio dell'esercizio  $t + 1$ , allo scopo di adeguare tecnicamente i dati all'evoluzione del prodotto nazionale lordo (PNL) e dei prezzi.

— *Gli adeguamenti connessi alle condizioni di esecuzione*

10. Unitamente alla notifica degli adeguamenti tecnici delle prospettive finanziarie, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento che essa giudica necessarie, tenuto conto delle condizioni di esecuzione in base agli scadenziari per gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, entro il 1° maggio dell'anno *t*, su tali proposte conformemente alle regole di maggioranza di cui all'articolo 203, paragrafo 9 del trattato.

11. Quando le dotazioni previste nelle prospettive finanziarie a titolo di programmi pluriennali non possono essere totalmente utilizzati nel corso di un dato anno, le istituzioni partecipanti al presente accordo si impegnano ad autorizzare il trasferimento delle dotazioni residue.

**D. La revisione delle prospettive finanziarie**

12. Indipendentemente dalle operazioni periodiche di adeguamento tecnico e di adattamento alle condizioni di esecuzione, le prospettive finanziarie possono essere rivedute, su proposta della Commissione, per decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio.

Questa decisione comune è acquisita conformemente alle regole di maggioranza di cui all'articolo 203, paragrafo 9 del trattato.

La revisione delle prospettive finanziarie non può aumentare il massimale globale delle spese, definito nelle prospettive stesse dopo adeguamento tecnico annuo, oltre un margine per spese impreviste pari allo 0,03% del PNL.

Essa deve anche rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 8 del presente accordo.

**E. Le conseguenze della mancanza di decisione comune delle istituzioni sull'adattamento o la revisione delle prospettive finanziarie**

13. In mancanza di decisione comune delle istituzioni su qualsiasi adattamento o revisione delle prospettive finanziarie proposto dalla Commissione, gli obiettivi determinati precedentemente dopo adeguamento tecnico annuo rimangono applicabili, in quanto massimali di spesa, per l'esercizio in questione.

**III. LA DISCIPLINA DI BILANCIO DELLE SPESE OBBLIGATORIE**

14. a) Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione constatano il loro accordo sulle conclusioni del Consiglio europeo relative alla disciplina di bilancio per le spese obbligatorie a titolo del FEAOG; sezione garanzia.

Le tre istituzioni si impegnano, nell'ambito del presente accordo, a rispettare tali conclusioni.

- b) Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione confermano i principi e i meccanismi previsti per la linea direttrice agricola e la riserva monetaria.

- c) Quanto alle altre spese obbligatorie, le tre istituzioni s'impegnano a osservare gli obblighi giuridici della Comunità in modo compatibile con le prospettive finanziarie.

#### IV. LA DISCIPLINA DI BILANCIO DELLE SPESE NON OBBLIGATORIE E IL MIGLIORAMENTO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

15. I due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per gli esercizi di bilancio 1988 - 1992, i tassi massimi d'aumento delle spese non obbligatorie che procederanno dai bilanci elaborati entro il limite dei massimali delle prospettive finanziarie.
16. Conformemente alle prospettive finanziarie, la Commissione presenta ogni anno un progetto preliminare di bilancio corrispondente ai fabbisogni effettivi di finanziamento della Comunità.

Essa prende in considerazione:

- la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento;
  - le possibilità di avviare politiche nuove o di proseguire azioni pluriennali giunte a scadenza, dopo aver valutato le condizioni di ottenimento di una base giuridica adeguata.
17. All'interno dei tassi massimi d'aumento delle spese non obbligatorie definiti al paragrafo 15 del presente accordo, il Parlamento europeo e il Consiglio s'impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nelle prospettive finanziarie per i Fondi strutturali, il programma specifico di sviluppo industriale per il Portogallo (PSSIP), i programmi integrati mediterranei (PIM) e il programma-quadro di ricerca, sviluppo e tecnologia (RST).

Si impegnano altresì a tener conto della valutazione delle possibilità d'esecuzione del bilancio effettuata dalla Commissione nei suoi progetti preliminari.

#### V. EQUIVALENZA FRA MASSIMALI ANNUI DI SPESA E MASSIMALI ANNUI DI RICHIESTA DELLE RISORSE PROPRIE DA PARTE DELLA COMUNITÀ

18. Le tre istituzioni partecipanti all'accordo decidono che il massimale globale di spese, per ciascun anno, rappresenta anche un massimale di richiesta delle risorse proprie per l'esercizio di bilancio corrispondente. Questo massimale sarà espresso in percentuale del PNL comunitario.

#### VI. DISPOSIZIONI FINALI

19. Il presente accordo interistituzionale per il periodo 1988-1992 entra in vigore il 1° luglio 1988.

Entro la fine del 1991 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo e sulle modifiche che sarà opportuno arrecarvi alla luce dell'esperienza.

## PROSPETTIVE FINANZIARIE

## Stanziamenti d'impegno

(in milioni di ECU — prezzi 1988)

	1988	1989	1990	1991	1992
• 1. FEOG-Garanzia	27 500	27 700	28 400	29 000	29 600
2. Azioni strutturali	7 790	9 200	10 600	12 100	13 450
3. Politiche a dotazione pluriennale (PIM, Ricerca) <sup>(1)</sup>	1 210	1 650	1 900	2 150	2 400
4. Altre politiche di cui SNO	2 103 1 646	2 385 1 801	2 500 1 860	2 700 1 910	2 800 1 970
5. Rimborsi e amministrazione di cui riduzione delle scorte	5 700 1 240	4 950 1 400	4 500 1 400	4 000 1 400	3 550 1 400
6. Riserva monetaria <sup>(2)</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>TOTALE</b>	<b>45 303</b>	<b>46 885</b>	<b>48 900</b>	<b>50 950</b>	<b>52 800</b>
di cui <sup>(3)</sup> SO	33 698	32 607	32 810	32 980	33 400
SNO	11 605	14 278	16 090	17 970	19 400
Stanziamenti di pagamento necessari	43 779	45 300	46 900	48 600	50 100
di cui <sup>(3)</sup> SO	33 640	32 604	32 740	32 910	33 110
SNO	10 139	12 696	14 160	15 690	16 990
Stanziamenti di pagamento in % del PNL	1,12	1,14	1,15	1,16	1,17
Margine per imprevisti	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Risorse proprie necessarie in % del PNL	1,15	1,17	1,18	1,19	1,20

<sup>(1)</sup> Il capitolo F sulle previsioni di bilancio del Consiglio europeo indica, per il 1992, una cifra di 2,4 miliardi di ECU (a prezzi 1988) per le politiche a dotazione pluriennale. Le politiche in questione sono la ricerca e sviluppo e i programmi integrati mediterranei. Possono essere finanziate sotto questa voce solo le spese per le quali esiste una base giuridica. Il presente programma-quadro costituisce una base giuridica per spese di ricerca di 863 milioni di ECU (a prezzi correnti) nel 1992.

Il regolamento sui programmi integrati mediterranei costituisce la base giuridica per un importo, nel 1992, valutato a 300 milioni di ECU (a prezzi correnti).

I due rami dell'autorità di bilancio s'impegnano a rispettare il principio secondo cui ogni stanziamento supplementare nell'ambito di questo massimale per il 1990, 1991 e 1992 richiederà una revisione del programma-quadro esistente o, prima della fine del 1991, una decisione su un nuovo programma-quadro, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 Q dell'atto unico europeo.

<sup>(2)</sup> Definita a prezzi correnti.

<sup>(3)</sup> Sulla base della classificazione proposta dalla Commissione nel progetto preliminare di bilancio 1989. La necessaria decisione da parte dell'autorità di bilancio sarà eseguita come adattamento tecnico, a norme del paragrafo 9 dell'accordo.

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1988.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 1988.

Geschehen zu Brüssel am 29. Juni 1988.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 29 Ιουνίου 1988.

Done at Brussels on the 29 June 1988.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1988.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1988.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1988.

Por el Parlamento Europeo  
For Europa-Parlamentet  
Für das Europäische Parlament  
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
For the European Parliament  
Pour le Parlement européen  
Per il Parlamento europeo  
Voor het Europese Parlement  
Para o Parlamento Europeu

Lord Henry PLUMB



Por el Consejo de las Comunidades Europeas  
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber  
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften  
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
For the Council of the European Communities  
Pour le Conseil des Communautés européennes  
Per il Consiglio delle Comunità europee  
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen  
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Gerhard STOLTENBERG



Por la Comisión de las Comunidades Europeas  
For Kommissionen for De europæiske Fællesskaber  
Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften  
Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
For the Commission of the European Communities  
Pour la Commission des Communautés européennes  
Per la Commissione delle Comunità europee  
Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen  
Para a Comissão das Comunidades Europeias

Jacques DELORS

